

Stretta in arrivo, escluso un lockdown

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_14](#)

Cig, domande per la seconda tranche inviabili anche senza l'ok alla prima

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_16](#)

Flop Garanzia Giovani. Tirocini senza formazione e il lavoro non arriva

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_18](#)

DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020 – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO), CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD) E ASSEGNO ORDINARIO (ASO) CON CAUSALE “COVID-19 CON FATTURATO” – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MESSAGGIO INPS 3525/2020

scritto da Francesco Cotini | Ottobre 6, 2020

Vi informiamo che l'INPS ha pubblicato il messaggio n.3525/2020, in allegato, con il quale fornisce istruzioni operative per l'invio della specifica domanda di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario con la nuova causale denominata **“COVID 19 con fatturato”**.

Come noto, l'art. 1 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ha rideterminato il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell'assegno ordinario che possono essere richiesti dai datori di lavoro, prevedendo di fatto la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Mentre il ricordo alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.

Per richiedere l'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinario o in deroga) e di assegno ordinario, come già chiarito dall'Istituto con circolare n.115/2020 (cfr. nostre informative dell' 1 e 2 ottobre 2020), i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con la specifica causale "COVID 19 con fatturato", con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in cui autocertifichino la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.

Con tale dichiarazione di responsabilità, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non aver subito un calo di fatturato;
- aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- aver avviato l'attività d'impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

L'Istituto specifica che la domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che, può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Viene inoltre ribadito che potranno presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.

All.to

[Messaggio numero 3525 del 01-10-2020](#)

Via alla riforma del Fisco

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_19](#)

Orari e mascherine, le Regioni si ribellano

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_21](#)

Export, la pandemia salva cinque grandi rotte

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_22](#)

Aeroporti, valgono oltre il 3.6% del Pil

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_26](#)

Meraviglie sul mare

scritto da Fabiana Capasso | Ottobre 6, 2020

[ARTICOLO_06_10_2020_28](#)

EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI BAR E DELLA RISTORAZIONE – ORDIN. REGIONALE N. 77 DEL 5 OTTOBRE 2020

scritto da Angela Amatore | Ottobre 6, 2020

Vi comunichiamo che in data 5 ottobre è stata pubblicata l'ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020 che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.

Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, e i bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali, fermo il divieto di vendita di alcolici dalle ore 22:00;

1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo

di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii..

3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

3.1. dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto),

3.2. di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

[ordinanza-n-77-del-5-ottobre-def](#)

[chiarimento-n-35-del-5-ottobre-2020](#)

Per informazioni

Angela Amaturò (tel. 089.200821;
a.amaturò@confindustria.sa.it)

Giuseppe Baselice (tel. 089.200829;
g.baselice@confindustria.sa.it)

Marcella Villano (tel. 089200841;
m.villano@confindustria.sa.it)